

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 07/35/2012

Svolgimento del processo

Trattasi di ricorso contro Avviso d'accertamento redatto sulla base dell'applicazione di studi di settore, con cui il reddito del signor An. Gi., dichiarato nella misura di euro 63.866,00 veniva accertato per euro 76.930,00, quindi con una differenza pari ad euro 13.064,00.

La rettifica veniva giustificata dal fatto che il reddito complessivo dichiarato veniva giudicato incongruente raffrontato ad elementi di spesa ritenuti significativi ed attinenti al possesso di tre immobili collocati nel comune di Milano, uno nel comune di Cetraro ed un mutuo.

Il contraddittorio instauratosi tra le parti per addivenire ad una definizione con adesione, si era concluso con esito negativo.

Il ricorrente sostiene che gli immobili di sua proprietà sono di tipo popolare e, nel periodo considerato, per far fronte agli impegni avrebbe attinto ad un deposito di risparmio del quale si indica la consistenza iniziale e finale a dimostrazione della congruità dei dati dichiarati, inoltre, si sottolinea un errore di compilazione dello studio di settore relativamente ad un apprendista e la scarsa rilevanza probatoria degli stessi studi di settore, infine, si evidenzia la tardività della notifica che avrebbe impedito l'accesso ad una definizione agevolata della controversia. In conclusione, si chiede l'annullamento dell'atto, o, in subordine, la riduzione delle pretese dell'Ufficio.

L'Ufficio, costituitosi in atti, sostiene, preliminarmente, che il ricorso in discussione sarebbe inammissibile per violazione dell'art. 12 D.Lgs. 546/92 per mancanza di un legale rappresentante di fiducia di cui doveva disporre la parte interessata.

Respinge l'eccezione di tardività di notifica dell'accertamento poiché fa fede la data di spedizione dell'atto che, perciò, è regolarmente nei termini. Quanto alla rilevanza probatoria degli studi di settore, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione che ribadiscono la legittimità e fondatezza dell'uso dei dati sintetici posti alla base di rettifiche fiscali.

Infine, si conferma che anche l'errore riguardante un apprendista, sarebbe stato tenuto in debito conto.

Quindi, la parte resistente chiede che sia riconosciuta la legittimità dell'avviso con conseguente rigetto del ricorso e la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi della decisione

La Commissione, preso atto della circostanza che il ricorrente si sia dotato di un legale difensore in corso di causa, reputa superata la richiesta di inammissibilità dell'atto in discussione.

Tuttavia, le argomentazioni sostenute dalla parte interessata relativamente alla non rilevanza probatoria degli studi di settore, non sono condivise da questo Collegio giacché la questione risulta essere stata ampiamente trattata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24436 del 2.10.2008, la quale reputa corretta e legittima la procedura di rettifica dei dati di reddito dichiarati dal contribuente quando si ravvisino incongruenze gravi tra i valori dichiarati e quelli attesi messi a confronto, anche in presenza di contabilità formalmente corretta.

Si osserva, inoltre, come le contestazioni del ricorrente non siano supportate da adeguate prove documentali tali da smentire la pretesa dell'Amministrazione finanziaria.

Per i motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese di giudizio stante l'atteggiamento collaborativo messo in atto dalla parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.